



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche
del personale e gli affari generali
Direzione generale per le politiche del personale e gli affari generali*

ATTO AGGIUNTIVO AL C.C.N.L. DELL'EX MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A parziale modifica dell'art. 7 del C.C.N.I. sottoscritto in data 11 maggio 2001, le parti concordano quanto segue, tenuto conto che la formazione del personale dipendente è attività istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. 1998/2001:

Art. 1

(requisiti di ammissione)

- 1 Sono ammessi a partecipare ai corsi di riqualificazione, nonché all'esame finale per la progressione nella posizione economica immediatamente superiore a quella di appartenenza all'interno delle aree B e C, tutti i dipendenti dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici:
 - a) già in servizio nei ruoli Lavori Pubblici alla data dell'11.5.2001, tuttora in servizio e che non siano transitati agli enti territoriali ai sensi del D.Lgs. 112/98 ovvero al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ai sensi del DPR 178/2001;
 - b) in possesso dei requisiti prescritti dall'allegato A del CCNL comparto ministeri 16.02.1999 al 31.10.2001, data di scadenza della presentazione delle domande di riqualificazione prevista dal bando n. 6237 del 13 settembre 2001;
 - c) che abbiano presentato domanda valida entro il 31.10.2001, termine previsto dal bando prot. 6237 in data 13 settembre 2001.
- 2 È fatta salva la facoltà di provvedere in ogni momento della procedura alla esclusione dei candidati non in possesso dei prescritti requisiti. Rimangono valide le esclusioni dalla procedura già disposte alla data del presente atto.

Art. 2

(dipendenti che hanno presentato solo per il cd. "doppio salto")

- 1 I dipendenti che avevano fatto istanza solo per il cd "doppio salto" saranno collocati d'ufficio, ove possibile, nelle graduatorie delle medesime aree professionale e sedi da loro indicate nella domanda, per la posizione economica immediatamente superiore a quella di appartenenza. Di tale ricollocazione sarà data opportuna comunicazione al dipendente interessato.

- 2 Ove tale collocazione d'ufficio non sia possibile, al dipendente sarà data opportuna comunicazione, e nel termine di dieci giorni dalla notifica della stessa potrà presentare una nuova domanda per un'area professionale diversa nelle sedi già richieste, ovvero per la stessa area professionale in una sede diversa.
- 3 Non saranno accettate domande per aree professionali e per sedi diverse da quelle già indicate nella domanda.

Art. 3

(formazione della graduatoria per titoli)

- 1 L'amministrazione, prima dell'inizio dei corsi, provvederà a stilare le graduatorie per titoli - distinte per sede e profilo professionale - dei dipendenti che, nelle previsioni dell'art. 7 del CCNI sottoscritto in data 11 maggio 2001, avrebbero titolo a partecipare ai corsi e sostenere l'esame finale.
- 2 Nel termine di 30 giorni dalla notifica delle suddette graduatorie, tutti i dipendenti che hanno presentato domanda dovranno effettuare opzione così come previsto dall'art. 7 CCNI.

Art. 4

(partecipazione ai corsi)

- 1 Saranno ammessi a partecipare al corso e sostenere l'esame finale tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, anche se non inseriti nella graduatoria di cui all'articolo precedente.

Art. 5

(formazione delle graduatorie finali e prima assegnazione)

- 1 Per i dipendenti che abbiano superato la prova finale verranno stilate tre graduatorie:
 - la prima, distinta per sede e profilo professionale, comprendente i soli dipendenti già inseriti nella graduatoria per titoli di cui all'art. 3;
 - la seconda, nazionale e distinta unicamente per profilo professionale e ordinata secondo il punteggio complessivo riportato, comprendente i soli dipendenti GIÀ inseriti nella graduatoria per titoli di cui all'art. 3;
 - la terza, nazionale e distinta unicamente per profilo professionale e ordinata secondo il punteggio complessivo riportato, comprendente i soli dipendenti NON inseriti nella graduatoria per titoli di cui all'art. 3.
- 2 L'amministrazione provvederà all'inquadramento dei vincitori nelle rispettive sedi secondo la prima graduatoria e, ove incapiente ovvero nel caso di rinuncie, attingendo dalla seconda e successivamente dalla terza graduatoria offrendo ai dipendenti, in stretto ordine di graduatoria, le sedi disponibili.

Art. 6

(scorrimento delle graduatorie finali)

- 1 Le graduatorie finali distinte per sedi nonché quelle nazionali restano valide per quattro anni dalla data di approvazione delle stesse ai fini della copertura dei posti resisi vacanti a seguito di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo intervenuta, del personale riqualificato.
- 2 La cessazione di personale non inserito in graduatoria non comporta lo scorrimento delle stesse.

- 3 La Direzione Generale per le Politiche del Personale e gli AA.GG. provvederà, con cadenza trimestrale, alla verifica dei posti resisi disponibili ed allo scorrimento delle graduatorie predette.
- 4 Tale scorrimento sarà effettuato prioritariamente attingendo dalle graduatorie per sedi e successivamente, nel caso di incapacienza ovvero rinuncia, all'utilizzo della seconda e successivamente della terza graduatoria.
- 5 La mancata accettazione degli Uffici disponibili, sia in sede di prima assegnazione che nelle successive fasi di scorrimento della graduatoria di cui al comma precedente, NON comporta la cancellazione dalla graduatoria medesima ai fini degli ulteriori scorrimenti.
- 6 Sia nel caso di assegnazione dalla prima graduatoria che nel caso di accettazione di una delle sedi proposte dall'amministrazione per scorrimento della seconda ovvero della terza graduatoria, l'accettazione da parte del dipendente e la conseguente presa di servizio comporta l'obbligo di permanenza per 5 anni nella sede di destinazione nonché la cancellazione dalle graduatorie ai fini delle successive assegnazioni.

Roma 4 giugno 2003

PARTE PUBBLICA

F.to Dott.ssa Barbato Daniela

PARTE SINDACALE

F.to Bagnaro Bruno (CISL – LL.PP)

Massimiani Gianni (FP - CGIL)

Duilio Carino (UIL PA – LL.PP)